

Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1808/del 26 SET. 2018

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" – IIPG, con sede legale in Via della Giuliana n. 38 – 00195–Roma.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Medio Tomassini

Data 24.09.2018

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma [Firma]

Data 24.09.2018

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott.ssa Monica Prati

Firma [Firma]

Data 24.09.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" – IIPG con sede legale in Via della Giuliana n. 38 – 00195–Roma.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la Deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n.35679 del 09/07/2018, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" – IIPG con sede legale in Via della Giuliana n. 38 – 00195–Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia;

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta Legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della Legge 15/05/1997, n. 127 e in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art.3 del precitato decreto n.509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l'ordinanza ministeriale del 10/12/2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istruire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il D.M. del 31/12/1993, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha abilitato l'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" – IIPG di Roma di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l'art.11 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico della Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" – IIPG gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PA


DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" - IIPG con sede legale in Via della Giuliana n. 38 - 00195-Roma, apposita convenzione della durata di quattro anni per lo svolgimento di un tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" - IIPG di Roma, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Monica Prati



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data _____

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

Rieti li _____

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

20 SET 2013

20 SET 2013



ASL
RIETI

ISTITUTO SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Acc. 1

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - RIETI - TEL.0746 - 2781-PEC: asl.rieti@pec.it

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Responsabile UOS Competenza e Formazione, Dott.ssa Monica Prati - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 - per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda)

E

La Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" con sede in Via della Giuliana n.38 - 00195- Roma C.F. 97077400584 e partita IVA 05678171009, d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona del dott. Giorgio Corrente quale suo rappresentante legale, nata a Cicerale (SA) il 01.05.1946 e residente a Roma in Via Anneo Lucano n.51,

VISTA

- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;
- la legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998

1/5

PREMESSO

che l'Istituto di Psicoanalisi di Gruppo è una Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 31/12/93, che persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della psicoterapia, anche attraverso lo di un tirocinio da svolgere presso le strutture del Servizio Pubblico o private accreditate di sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 509 dell'11.12.1998;

che l'ASL Rieti è una struttura ove si svolge attività di psicoterapia e, pertanto, sono presenti figure che svolgono le funzioni di psicoterapeuta, in grado di accompagnare la formazione dei tirocinanti con la qualifica di Tutor;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Su richiesta della Scuola, l'Azienda USL Rieti si impegna ad accogliere n. 2 (due) allievi in tirocinio di formazione per la specializzazione in Psicoterapia per un totale di almeno n.150 ore annue.

Articolo 2

La Scuola darà comunicazione dei nominativi degli allievi specializzandi che intendono svolgere il tirocinio presso le strutture dell' Azienda USL Rieti. Gli allievi specializzandi, che sono già abilitati ai rispettivi Ordini Professionali di Psicologia e Medicina, dovranno compilare ogni documentazione, ove richiesta, ed indicare in quali strutture intendono effettuare il tirocinio.

Il Responsabile della struttura, ovvero il Tutor da questi nominato, effettuerà un colloquio di valutazione con l'allievo e, in caso di accettazione, informerà il Responsabile legale dell' Azienda USL Rieti per l'inserimento dello stesso in qualità di tirocinante.

Articolo 3

Il Rappresentante legale dell'Azienda USL Rieti, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti ai singoli specializzandi, dispone l'ammissione degli stessi e indica le modalità di frequenza, la data di inizio e la durata complessiva dell'esperienza del tirocinio.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dal Responsabile legale dell'Azienda USL Rieti, ovvero dal direttore della struttura ove è stato espletato il tirocinio, previa attestazione del Tutor assegnato. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Articolo 4

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Articolo 5

Le attività connesse al tirocinio formativo saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento organizzativo del Tutor individuato dal Responsabile dell'ASL Rieti o della struttura ove il tirocinante sarà inserito, e sarà inserito, e saranno altresì supervisionate da un Didatta della Scuola;

Articolo 6

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

Articolo 7

Per ogni tirocinante il tutor deve predisporre un progetto formativo contenente:

-nominativo del tirocinante

-nominativo della Scuola da cui proviene

-nominativi del Tutor psicoterapeuta e del Responsabile dell'Asl.Rieti.

-gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Azienda USL Rieti, la/e strutture (presidi, servizi, reparti) presso cui viene svolto il tirocinio.

Articolo 8

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria e rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy)
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento dell'Azienda USL Rieti.

Articolo 9

L'ASL Rieti è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

Per i propri allievi specializzandi che svolgono il tirocinio, la Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi.

Articolo 10

La Scuola si impegna, su richiesta e in accordo con la struttura ove sono inseriti i tirocinanti, ad organizzare incontri seminari su temi teorico-clinici di particolare interesse, individuati dalle parti e rispondenti alle finalità dell'Azienda USL Rieti.

Articolo 11

Il presente protocollo di intesa, redatto in triplice copia, ha durata quadriennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

PA

9/5

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Istituto di Psicoanalisi di Gruppo- IIPG

Il Responsabile

Il Rappresentante Legale

UOS Sviluppo Competenze e Formazione

Dott.ssa Monica Prati

Dott.ssa Barbara Clotilde Maria Notarbartolo

